



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.801/T/21.14 del 13 marzo 2021

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Decreto del Ministro della Giustizia 29.10.2020 concernente la "Individuazione dei dirigenti generali e dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

-ACCOLTE LE OSSERVAZIONI DEL SI.DI.PE.-

Colleghe e Colleghi,

sono lieto di darVi notizia di un fatto molto importante avvenuto del tutto in sordina e che costituisce un altro importante risultato del Si.Di.Pe.!

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica-Serie Generale n. 14 del 19 gennaio 2021 è stato pubblicato l'allegato Decreto del Ministro della Giustizia 29 ottobre 2020 concernente la "Individuazione dei dirigenti generali e dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", il cui testo ha sostanzialmente accolto le più rilevanti osservazioni che questa Segreteria Nazionale aveva formulato all'originario schema di decreto con la nota Prot. n.768/T/20.47 del 13 settembre 2020, a Voi inviata con la nota Prot. n.769/T/20.48 di pari data.

Questo esito consentirà anche ai colleghi che ricoprono i pure delicati incarichi segnalati dal Si.Di.Pe. di essere esonerati dagli obblighi di pubblicazione dei dati in argomento.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito; datevi voce, dunque, scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583 |



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Prot. n.769/T/20.48 del 13 settembre 2020

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente l'individuazione dei dirigenti generali dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

OSSERVAZIONI DEL SI.DI.PE.

Colleghe e Colleghi,

faccio seguito all'invio dello Schema di decreto indicato in oggetto e mi prego di trasmetterVi in allegato la nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.768/T/20.47 del 13 settembre 2020, contenente le osservazioni formulate in merito al Direttore Generale del Personale e delle Risorse del DAP, Massimo Parisi, e al Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile del DGMC, Vincenzo Starita.

Le osservazioni hanno tenuto conto, ovviamente, dei Vostri contributi pervenuti a questa Segreteria. Per questo ringrazio di cuore i Colleghi che hanno fatto pervenire le loro riflessioni. Vi terremo informati.

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti fatelo subito; datevi voce, dunque, scegliendo quella più autentica e autorevole a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

Cari saluti e buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583 I



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

Prot. n.768/T/20.47 del 13 settembre 2020

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
Dott. Massimo Parisi

ROMA

(rif. nota n. 0305794.U del 03.09.2020)

Al Signor Direttore Generale del Personale, delle Risorse
e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile,
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,
Cons. Vincenzo Starita

ROMA

(rif. nota prot.n.0040747.U Prot. del 09.09.2020)

Oggetto: Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente l'individuazione dei dirigenti generali dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

OSSERVAZIONI DEL SI.DI.PE.

Si riscontrano le note delle SS.LL. indicate in riferimento per formulare le richieste osservazioni di questa Organizzazione Sindacale sullo schema di decreto in oggetto indicato.

In via preliminare, si deve osservare che l'art 1, comma 7-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162, come convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*¹, attribuisce anche

¹ l'art 1, comma 7-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.162, come convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"*:

"Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri: (...c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

all'Amministrazione Penitenziaria il potere di individuare, con Decreto del Ministro della Giustizia, “i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7, ovvero sia “in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna” .

A tal riguardo si deve osservare, anzitutto, che tale previsione attribuisce all'Amministrazione Penitenziaria un potere valutativo, di natura discrezionale, molto ampio e ciò, evidentemente, in ragione della delicatezza del suo mandato istituzionale e della conseguente necessità di tutelare al meglio l'ordine e la sicurezza interna ed esterna delle proprie strutture e quella del personale dirigente in essa operante.

Orbene, in tal senso non può non essere attentamente considerata e valutata la circostanza che, l'esecuzione delle pene – sia in regime penitenziario ordinario sia in regime di misura alternativa o di sanzione sostitutiva -, delle misure di sicurezza e delle misure cautelari contribuisce ad assicurare l'ordine e la sicurezza nazionale, a tutelare le istituzioni democratiche ed a difendere l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

Da ciò ne deriva che, il sistema penitenziario, nel suo complesso, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, comprese quelle che, a tutti i livelli, si collocano come serventi degli istituti penitenziari – per adulti e per i minorenni - e degli uffici di esecuzione penale esterna e degli uffici di servizio sociale per i minorenni, rientra senza ombra di dubbio nel novero delle istituzioni dello Stato i cui dirigenti e dirigenti generali devono considerarsi riservatari della deroga all'obbligo generale di pubblicazione dei documenti e delle informazioni contenuto nell'articolo 33 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33. Infatti, sia il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sia quello della Giustizia Minorile e di Comunità svolgono compiti istituzionali strettamente connessi alla tutela delle istituzioni democratiche ed alla difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna della nazione, esponendo i propri dirigenti a rischi oggettivi e soggettivi, che necessitano di un maggiore grado di riservatezza e di tutela dei dati, dei documenti e delle informazioni a loro riferiti.

pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna”.

2

Segretario Nazionale

presso Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro
twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

Per questa ragione, si intende, quindi, sottolineare come il Ministero della Giustizia - relativamente ai due Dipartimenti oggetto dello schema di decreto ministeriale in esame - dovrebbe, a nostro avviso, esercitare la facoltà prevista dal citato comma 7-bis in modo ampio e generalizzato, escludendo dagli obblighi di pubblicazione tutti i propri dirigenti e, sicuramente e principalmente, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al Decreto Legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154”* che, peraltro, a norma dell'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, è totalmente equiparato, non solo economicamente, ma anche giuridicamente al personale dirigente della Polizia di Stato.

Tanto premesso, entrando nello specifico dell'analisi dello schema di decreto, non può non rilevarsi come del tutto ingiustificatamente, a nostro avviso, venga riservato un diverso trattamento tra i dirigenti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e quelli dei Provveditorati Regionali che, invero, a livello centrale e periferico, svolgono compiti analoghi, poiché identica è la loro competenza in materia di Affari Generali e Personale. Ci si riferisce alla esclusione dagli obblighi di pubblicazione sancita all'art.1, comma 1, lett. h) e i) dello schema di decreto per :

- *“ h) Dirigenti in servizio presso la Direzione generale del personale e delle risorse, Uffici: I - Affari generali, II - Corpo di polizia penitenziaria, III - Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo, X - Traduzioni e piantonamenti e XI - Disciplina;*
- *i) Dirigenti in servizio presso la Direzione generale della formazione, Ufficio IV - Formazione del personale di Polizia penitenziaria;”*

mentre, al contrario, si rendono sottoposti all'obbligo di pubblicazione:

- gli Uffici I - Affari Generali, Personale e Formazione dei Provveditorati della Calabria. della Emilia Romagna e Marche. del Piemonte. Liguria e Valle d'Aosta. della Puglia e Ba-silicata. della Sardegna. della Toscana e Umbria. del Veneto. Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige (ex art.9 del D.M. 2 marzo 2016, come sostituito dall'art.3 del D.M. 22 settembre 2016) che *ictu oculi* accorpano tutte le competenze, a livello periferico



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

regionale degli Uffici del D.A.P. indicati alle lettere h) e i) all'art.1, comma 1, dello schema di decreto;

- gli Uffici I - Affari Generali e II - Personale e Formazione dei Provveditorati della Campania. del Lazio. Abruzzo e Molise. della Lombardia e della Sicilia (ex art.9 del D.M. 2 marzo 2016, come sostituito dall'art.3 del D.M. 22 settembre 2016) che parimenti *ictu oculi* hanno la stessa competenza a livello periferico interregionale degli Uffici del D.A.P., rispettivamente, indicati alle lettere h) e i) all'art.1 dello schema di decreto.

È quindi del tutto evidente che l'esclusione dagli obblighi di pubblicazione operata per i dirigenti degli uffici del D.A.P. debba essere prevista anche per i dirigenti degli analoghi Uffici dei Provveditorati, non sussistendo alcuna ragione per introdurre differente trattamento a parità di materie trattate, e, quindi di rischi previsti. Ma vi è più. Infatti, questi Uffici dei Provveditorati:

- sono gli unici Uffici dei Provveditorati conferibili esclusivamente a dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria, come già sopra detto equiparati ex lege, anche sotto il profilo del trattamento giuridico, al personale dirigente della Polizia di Stato;
- sono gli unici Uffici dei Provveditorati di "incarico superiore", ai sensi della Tab. B dell'art. 9, comma 2, del D.M. 2 marzo 2016, come sostituito dall'art.3 del D.M. 22 settembre 2016;

Per i motivi sopra indicati, i direttori dei predetti Uffici I dei Provveditorati sono gli unici dirigenti che possono assumere, e di norma ordinariamente essi assumono, le funzioni vicarie del Provveditore, ex art.1, comma 3, del D.Lgs. 21 maggio 2000 n. 146 e art. 5, comma 1, del D. Lgs. 30 ottobre 1992, n. 444. Essi svolgono pressoché le identiche funzioni del Provveditore, sia pure in via sostitutiva in caso di assenza o impedimento del Provveditore stesso, e concorrono con questi alla gestione complessiva e al coordinamento di tutti gli Uffici nei quali il Provveditorato si articola. A tali Uffici, inoltre, fa capo la Segreteria di Sicurezza per la gestione della documentazione classificata riservata.

In conclusione, quindi, per i dirigenti di questi Uffici si impone, a nostro avviso, la esclusione dall'onere di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, proprio in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7,



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

ovverosia *“in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna”*, così come previsto per i dirigenti degli analoghi Uffici del Dipartimento.

Nell'esclusione dall'obbligo di pubblicazione andrebbero, poi, considerati anche i dirigenti che si occupano di edilizia penitenziaria, di approvvigionamento di beni e servizi (armamento, equipaggiamento, vestiario, automezzi), di telecomunicazioni, di gestione di banche dati e così via.

Per quanto riguarda il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, premesso che l'art. 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riferisce gli obblighi di pubblicazione esclusivamente al personale dirigente e che parimenti a tale personale si riferisce l'art.1, comma 7-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n.162 (come convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8) , ne consegue che vanno espunti dall'art.1, comma 2, dello schema di decreto i seguenti incarichi che, in quanto non di rango dirigenziale, sono già esclusi dagli obblighi di pubblicazione:

- Direttori degli Uffici Locali di esecuzione penale esterna - in lett.m)-
- Direttori degli Istituti Penali per i Minorenni che non sono sede di dirigenza penitenziaria e direttori dei Centri di Prima Accoglienza - in lett. n)-.

Non si comprende, poi, perché non sia stato incluso nello schema di D.M. anche il dirigente dell'Ufficio III della Direzione Generale del personale delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, che si occupa direttamente della gestione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria del Contingente Minorile e dell'edilizia penitenziaria minorile.

Si confida che le osservazioni formulate siano accolte e, disponibili ad un diretto e anche più approfondito confronto, si resta in attesa di conoscere le determinazioni che saranno adottate.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

5



DD

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV - Relazioni Sindacali



m_dg.GDAP.03/09/2020.0305794.U

Ai Rappresentanti delle OO.SS. della

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Area Negoziale dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente l'individuazione dei dirigenti generali dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Si trasmette per opportuna informativa, lo schema di decreto del Ministro della Giustizia in oggetto indicato.

Le SS.LL. sono invitate ad effettuare eventuali osservazioni in merito, che saranno tenute in debito conto da questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Parisi

Schema di decreto del Ministro della giustizia concernente l'individuazione dei dirigenti generali e dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

01217

Ministero della Giustizia
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE



Il Ministro della Giustizia

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, che prevede che, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla medesima disposizione;

VISTO l'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede che l'amministrazione dell'interno, l'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le forze di polizia, le forze armate e l'amministrazione penitenziaria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 7 del medesimo articolo 1, possono individuare, con decreto del Ministro competente, i dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante *Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante *Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivo ordinario e speciale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante *Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni* e, in particolare, l'articolo 14 che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante *Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'articolo 8 comma, 1 lettera a), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*;



Il Ministro della Giustizia

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante *Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante *Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante *Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della Giustizia, di cui al DPCM 84/2015;*

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la Giustizia minorile di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

CONSIDERATO che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, da emanarsi sentito il Garante della protezione dei dati personali, non è possibile procedere, con riferimento ai dati dei titolari di incarichi dirigenziali, alla graduazione degli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere b) ed e) dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, né alla valutazione della possibilità di prevedere la sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dati di cui alla lettera f) del medesimo articolo 14, comma 1;

RITENUTO necessario, alla luce delle funzioni affidate ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, nonché del Corpo di polizia penitenziaria, finalizzate alla salvaguardia di interessi pubblici di primaria rilevanza, tutelare la riservatezza delle informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali preposti allo svolgimento di attività operative e investigative, nonché allo svolgimento di attività di controllo e indirizzo delle stesse, anche strategico, e di quelle ad esse funzionali e di supporto;



Il Ministro della Giustizia

RITENUTO pertanto di dover procedere, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'individuazione degli incarichi dirigenziali per i quali, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

SENTITE le organizzazioni sindacali di settore;

DECRETA

Art. 1.

(Individuazione dei dirigenti generali e dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, nonché del Corpo di polizia penitenziaria, per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del comma 7-bis del medesimo articolo 1, non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione ai dirigenti generali e ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria di seguito individuati:

ARTICOLAZIONI CENTRALI

- a) Capo del Dipartimento;
- b) Vice Capo del Dipartimento;
- c) Direttore generale del personale e delle risorse;
- d) Direttore generale dei detenuti e del trattamento;
- e) Direttore generale della formazione;
- f) Dirigenti in servizio presso l'Ufficio I - Segreteria Generale e l'Ufficio III - Attività ispettiva e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento;
- g) Dirigenti in servizio presso la Direzione generale dei detenuti e del trattamento.
- h) Dirigenti in servizio presso la Direzione generale del personale e delle risorse, Uffici: I - Affari generali, II - Corpo di polizia penitenziaria, III - Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo, X - Traduzioni e piantonamenti e XI - Disciplina;
- i) Dirigenti in servizio presso la Direzione generale della formazione, Ufficio IV - Formazione del personale di Polizia penitenziaria;
 - l) Dirigenti in servizio presso il Nucleo investigativo centrale;
 - m) Dirigenti in servizio presso il Gruppo operativo mobile;
 - n) Dirigenti in servizio presso l'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;

ARTICOLAZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI

- o) Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
- p) Dirigenti in servizio presso l'Ufficio III - Detenuti e trattamento;
- q) Dirigenti in servizio presso l'Ufficio IV - Sicurezza e traduzioni;
- r) Dirigenti in servizio presso il Nucleo investigativo regionale;



Il Ministro della Giustizia

ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

- s) Dirigenti in servizio presso istituti penitenziari;
 - t) Dirigenti in servizio presso il Nuclei traduzioni e piantonamenti cittadino, provinciale o interprovinciale;
 - u) Dirigenti in servizio presso Scuole o Istituti di istruzione.
2. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del comma 7-*bis* del medesimo articolo 1 non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione ai dirigenti generali e dirigenti dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità di seguito individuati:
- a) Capo del Dipartimento;
 - b) Vice Capo del Dipartimento
 - c) Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
 - d) Direttore generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
 - e) Direttore dell'Ufficio I della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
 - f) Direttore dell'Ufficio I del Capo Dipartimento;
 - g) Dirigenti della Segreteria di sicurezza UE/S;
 - h) Direttore dell'Ufficio per l'attività ispettiva e del controllo;
 - i) Direttore dell'Ufficio delle autorità centrali;
 - l) Dirigente del Reparto di sicurezza e vigilanza del Dipartimento;
 - m) Direttori degli Uffici di esecuzione penale esterna (interdistrettuali, distrettuali, locali);
 - n) Direttori dei Centri per la giustizia minorile;
 - o) Direttori degli Istituti penali per i minorenni e del Centri di prima accoglienza.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro
Alfonso Bonafede

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come novellato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, pone taluni obblighi in tema di trasparenza di documenti e informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, a seguito della riforma del 2016, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare, per i titolari, tra gli altri, di incarichi dirigenziali, i seguenti documenti e informazioni (commi 1 e 1-ter del citato articolo 14):

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico [comma 1, lettera a)];
- il *curriculum* [comma 1, lettera b)];
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici [comma 1, lettera c)];
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti [comma 1, lettera d)];
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti [comma 1, lettera e)];
- le dichiarazioni e attestazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 441 del 1982, prodotte dai dirigenti e concernenti i diritti reali sui beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni e le quote di partecipazione in società, la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le variazioni patrimoniali eventualmente intervenute, relative al soggetto interessato nonché al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado ove questi ultimi vi consentano [comma 1, lettera f)];
- l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A tal fine, i dirigenti sono obbligati a comunicare i suddetti emolumenti alle amministrazioni presso le quali prestano servizio (comma 1-ter).

Sulla materia è intervenuta, recentemente, la Corte costituzionale che, con la sentenza 21 febbraio 2019, n. 20, ha dichiarato illegittima la previsione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 33 del 2013, relativa alla pubblicazione delle dichiarazioni e delle attestazioni concernenti la situazione patrimoniale e reddituale di tutto il personale dirigente, con esclusione dei dirigenti di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i quali è stato ritenuto "non irragionevole" il regime di pubblicità previsto dal richiamato articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando che "... Appartiene alla responsabilità del legislatore, nell'ambito dell'urgente complessiva revisione della materia, sia prevedere eventualmente, per gli stessi titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall'art. 19, commi 3 e 4, modalità meno pervasive di pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate dal D.Lgs. n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze di trasparenza in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali."

L'intervento legislativo auspicato dal Giudice delle leggi è stato realizzato dal decreto-legge n. 162 del 2019, parzialmente modificato, sul punto, dalla relativa legge di conversione n. 8 del 2020.

Più precisamente, l'articolo 1 del citato decreto d'urgenza, al comma 7:

- sospende fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019, l'applicazione delle misure di cui agli articoli 46 ("*Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico*") e 47 ("*Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici*") del decreto legislativo n. 33 del 2013, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali di cui al richiamato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- stabilisce, fermo restando quanto previsto, tra le altre, per le amministrazioni del Comparto "Sicurezza e Difesa" dalla successiva lettera c) dello stesso comma, che per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 continua a trovare piena applicazione la disciplina dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- prevede l'emanazione, entro il 31 dicembre 2020, di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante



Il Ministro della Giustizia

della protezione dei dati personali, con il quale sono individuati i dati di cui al comma 1 del richiamato articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali.

Sempre l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge in parola fissa rilevanti criteri cui deve informarsi il citato regolamento, concernenti, in particolare:

- la graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013 [lettera a)];
- la previsione che i dati di cui al comma 1, lettera f), del sopra menzionato articolo 14 possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza [lettera b)];
- l'individuazione, *anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001*, dei dirigenti, tra gli altri, delle amministrazioni del Comparto "Sicurezza e Difesa", per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e alla sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna [lettera c)].

Il comma 7-bis del citato articolo 1 del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del richiamato comma 7, stabilisce che le amministrazioni interessate possono individuare, con decreto del Ministro competente, i dirigenti per i quali sin da subito non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, a motivo delle menzionate ragioni di sicurezza, fermo restando che la definizione organica e sistematica degli obblighi di pubblicazione è rimessa all'apposito regolamento di delegificazione previsto dal comma 7.

Il presupposto di tale tutela "anticipata" si fonda dunque sul "*pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna*".

Premesso quanto sopra, il presente decreto, costituito da un unico articolo, prevede, innanzi tutto che, per il Corpo di polizia penitenziaria, l'amministrazione penitenziaria e la Giustizia minorile e di comunità sono individuati, nell'elencazione che ad esso fa seguito, gli incarichi dirigenziali per i quali, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 162 del 2019, non si procede alla pubblicazione dei dati previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Tale disposizione, pertanto, è volta a evidenziare l'efficacia temporanea dell'elencazione dei suddetti incarichi, posto che la definitiva definizione degli stessi è rimessa all'apposito regolamento di delegificazione.

Al riguardo, occorre evidenziare che, con specifico riferimento al Comparto "Sicurezza e Difesa", il legislatore ha chiaramente riservato una particolare attenzione all'opportunità di escludere dagli obblighi di pubblicazione anche i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come si evince inequivocabilmente dall'esame sistematico:

- del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 162 del 2019, ove si legge "*Fermo restando quanto previsto dalla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013*";
- della successiva lettera c) del medesimo comma 7, la quale rimette al menzionato regolamento di delegificazione l'individuazione "*anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi*



Il Ministro della Giustizia

dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti ... delle forze di polizia, delle forze armate ... per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ...".

Ciò premesso, per quanto concerne il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'**articolo 1, comma 1**, del provvedimento illustrato, nelle more dell'emanazione del regolamento di delegificazione, provvede all'individuazione del Capo del Dipartimento, del Vice Capo del Dipartimento, del Direttore generale del personale e delle risorse, del Direttore generale dei detenuti e del trattamento e del Direttore generale della formazione tra gli incarichi dirigenziali da non assoggettare ai suddetti obblighi di pubblicazione in parola, rispondendo questa scelta ad una logica cautelare di ampio spettro, in considerazione dell'insieme di compiti e responsabilità ad essi affidate, quali figure di vertice, orientate alla tutela della sicurezza nazionale interna ed esterna, dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché alla tutela delle istituzioni democratiche, attraverso l'esercizio di funzioni di alta amministrazione e di coordinamento nelle attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della polizia penitenziaria. In generale, poi, l'individuazione delle restanti posizioni dirigenziali da escludere dagli obblighi di pubblicazione, nelle articolazioni centrali, regionali e interregionali nonché territoriali, ai sensi delle successive lettere del medesimo comma 1 in esame, tiene conto delle funzioni operative, delle connesse e imprescindibili attività di controllo e indirizzo, anche strategico, e di quelle ad esse funzionali e di supporto, tra cui le funzioni investigative, di tutela di personalità, di gestione e movimentazione dei detenuti, di garanzia della sicurezza nelle strutture penitenziarie e nell'effettuazione delle traduzioni e dei piantonamenti, di ispezione e di controllo su tutte le articolazioni dell'Amministrazione, espletate a vario livello.

Per quanto concerne il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, di cui si occupa l'**articolo 1, comma 2**, l'individuazione del Capo del Dipartimento, del Vice Capo del Dipartimento, del Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e del Direttore generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova, tra gli incarichi dirigenziali da non assoggettare ai suddetti obblighi di pubblicazione risponde ad una logica cautelare ed ad ampio spettro, in considerazione dell'insieme di compiti e responsabilità ad essi affidate, quali figure di vertice, orientate alla tutela della sicurezza nazionale interna ed esterna, dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonché alla tutela delle istituzioni democratiche, attraverso l'esercizio di funzioni di alta amministrazione e di coordinamento nelle attività concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Polizia Penitenziaria. In generale, poi, l'individuazione delle restanti posizioni dirigenziali da escludere dagli obblighi di pubblicazione, ai sensi delle successive lettere del medesimo comma dell'articolo 1 del decreto, tiene conto delle funzioni operative, delle connesse e imprescindibili attività di controllo e indirizzo, anche strategico, e di quelle ad esse funzionali e di supporto, tra cui le funzioni di coordinamento ed impulso nella gestione e movimentazione dei detenuti, l'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, le attività ispettive e di controllo su tutte le articolazioni dell'amministrazione, espletate sia a livello centrale che territoriale.

Deve inoltre evidenziarsi che l'amministrazione penitenziaria e quella della giustizia minorile e di comunità sono caratterizzate, sul piano organizzativo ed operativo, da una struttura complessa, che si compone di numerose ramificazioni periferiche (Provveditorati regionali, Istituti penitenziari per adulti, Nuclei traduzioni e piantonamenti, Scuole e Istituti di istruzione, Centri per la giustizia minorile, Istituti penali per i minorenni, Centri di prima accoglienza, Uffici di servizio sociale per i minorenni, Uffici interdistrettuali, distrettuali e locali di esecuzione penale esterna). Tra queste intercorre un flusso di comunicazioni e direttive che dal centro si diffonde alle articolazioni via via più prossime al territorio, saldando i diversi livelli amministrativi e contenendoli in un'unica sfera funzionale, anche attraverso misure di semplificazione organizzativa e di uniformazione operativa.



Il Ministro della Giustizia

Dal punto di vista ordinamentale, gli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria rivestono poi le attribuzioni di Sostituti Ufficiali di pubblica sicurezza (limitatamente agli appartenenti ai Ruoli Direttivi e Dirigenziali - artt. 6 e 21 D. L.vo 21.05.2000 n. 146); Agenti di pubblica sicurezza (art. 16 Legge 1 aprile 1981 n. 121); Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.); Polizia Stradale (art. 12 lett. "f bis" Codice della Strada).

Il provvedimento tiene conto delle diverse "anime" dirigenziali delle amministrazioni: dirigenti del Corpo, dirigenti penitenziari di istituto penitenziario, dirigenti di esecuzione penale esterna e dirigenti di Area 1.

Ciascuna di esse concorre, infatti, in conformità ai rispettivi *status* giuridici e profili funzionali, al perseguimento delle finalità istituzionali nella materia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Non sono stati esentati dagli obblighi di pubblicazione gli incarichi dirigenziali, sia di livello generale che non generale, sia in ambito centrale che territoriale, deputati in via esclusiva o preminente allo svolgimento di attività contrattuale strumentale all'esercizio delle altre funzioni demandate all'amministrazione, ed al settore del c.d. "procurement" (approvvigionamento di beni e servizi).

RELAZIONE TECNICA

La disposizione dell'articolo 1, comma 1, individua i soggetti titolari di funzioni dirigenziali negli uffici centrali o territoriali in cui si articola il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come novellato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, in ragione del pregiudizio all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche.

Il comma 2 individua i soggetti titolari di funzioni dirigenziali negli uffici centrali o territoriali in cui si articola il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come novellato dal decreto legislativo n. 97 del 2016, in ragione del pregiudizio all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III

*Sez. II – Relazioni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.*

Ai Rappresentanti delle OO.SS. della

Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Area Negoziabile dei Dirigenti di Polizia Penitenziaria
LORO SEDI

E, p.c.

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV – Relazioni sindacali
ROMA

Oggetto: Schema di decreto del Ministero della Giustizia concernente l'individuazione dei dirigenti generali e dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Con riferimento alla nota 3 settembre 2020 n. 0305794.U del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, afferente alla materia indicata in oggetto, si chiede a codeste OO.SS. di inoltrare le eventuali osservazioni allo schema di decreto, anche alla scrivente Direzione Generale, per la condivisione delle procedure.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Vincenzo Sparta

VISTO: il capo della sezione responsabile dell'istruttoria dott. Alessandro Romandini.

VISTO: il Dirigente Liliana Delle Chiaie.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 ottobre 2020

Individuazione dei dirigenti generali e dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunita' e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (21A00156)

(GU n.14 del 19-1-2021)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, che prevede che, con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla medesima disposizione;

Visto l'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che prevede che l'amministrazione dell'interno, l'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le forze di polizia, le forze armate e l'amministrazione penitenziaria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 7 del medesimo art. 1, possono individuare, con decreto del Ministro competente, i dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante

ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 14 che disciplina gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di Governo e i titolari di incarichi dirigenziali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma, 1 lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84/2015;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile di comunit  degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti nonch  l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 2 marzo 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonch  l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, da emanarsi sentito il Garante della protezione dei dati personali, non   possibile procedere, con riferimento ai dati dei titolari di incarichi dirigenziali, alla graduazione degli obblighi di pubblicazione di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ne' alla valutazione della possibilit  di prevedere la sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dati di cui alla lettera f) del medesimo art. 14, comma 1;

Ritenuto necessario, alla luce delle funzioni affidate ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunit , nonch  del Corpo di polizia penitenziaria, finalizzate alla salvaguardia di interessi pubblici di primaria rilevanza, tutelare la riservatezza delle informazioni concernenti i titolari di incarichi dirigenziali preposti allo svolgimento di attivit  operative e investigative, nonch  allo svolgimento di attivit  di controllo e indirizzo delle stesse, anche strategico, e di quelle ad esse funzionali e di supporto;

Ritenuto pertanto di dover procedere, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 2020, n. 8, all'individuazione degli incarichi dirigenziali per i quali, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1

Individuazione dei dirigenti generali e dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità, nonché del Corpo di polizia penitenziaria, per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del comma 7-bis del medesimo art. 1, non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione ai dirigenti generali e ai dirigenti dell'amministrazione penitenziaria di seguito individuati:

Articolazioni centrali:

- a) Capo del Dipartimento;
- b) vice Capo del Dipartimento;
- c) direttore generale del personale e delle risorse;
- d) direttore generale dei detenuti e del trattamento;
- e) direttore generale della formazione;
- f) dirigenti in servizio presso l'Ufficio I - Segreteria generale e l'Ufficio III - Attività ispettiva e di controllo dell'Ufficio del Capo del Dipartimento;
- g) dirigenti in servizio presso la Direzione generale dei detenuti e del trattamento;
- h) dirigenti in servizio presso la Direzione generale del personale e delle risorse, Uffici: I - Affari generali, II - Corpo di polizia penitenziaria, III - Personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo, IV - Relazioni sindacali, V - Trattamento economico e previdenziale, VI - Concorsi, X - Traduzioni e piantonamenti e XI - Disciplina;
- i) dirigenti in servizio presso la Direzione generale della formazione, Ufficio IV - Formazione del personale di polizia penitenziaria;
- l) dirigenti in servizio presso il Nucleo investigativo centrale;
- m) dirigenti in servizio presso il Gruppo operativo mobile;
- n) dirigenti in servizio presso l'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;

Articolazioni regionali e interregionali:

- o) Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria;
- p) dirigenti in servizio presso gli uffici dei provveditorati regionali che svolgono i seguenti compiti: Affari generali, Personale e formazione, Detenuti e trattamento, Sicurezza e traduzioni;
- q) dirigenti in servizio presso il Nucleo investigativo regionale;

Articolazioni territoriali:

- r) dirigenti in servizio presso istituti penitenziari;
- s) dirigenti in servizio presso il Nuclei traduzioni e piantonamenti cittadino, provinciale o interprovinciale;
- t) dirigenti in servizio presso scuole o istituti di istruzione.

2. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del comma 7-bis del medesimo art. 1 non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione ai

dirigenti generali e dirigenti dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' di seguito individuati:

- a) Capo del Dipartimento;
- b) vice Capo del Dipartimento
- c) direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
- d) direttore generale dell'esecuzione penale esterna e di messa alla prova;
- e) dirigenti in servizio presso l'Ufficio I della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile;
- f) dirigenti in servizio presso l'Ufficio I del Capo Dipartimento;
- g) dirigenti in servizio presso la segreteria di sicurezza UE/S;
- h) dirigenti in servizio presso l'Ufficio per l'attivita' ispettiva e del controllo;
- i) dirigenti in servizio presso l'Ufficio delle autorita' centrali;
- l) dirigenti in servizio presso il reparto di sicurezza e vigilanza del Dipartimento;
- m) dirigenti in servizio presso gli uffici di esecuzione penale esterna;
- n) dirigenti in servizio presso i centri per la giustizia minorile;
- o) dirigenti in servizio presso gli istituti penali per i minorenni.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2020

Il Ministro: Bonafede